

DICHIARAZIONE REDDITI 2000 – LE SCADENZE

Anche quest'anno è stata prevista una proroga generalizzata per la presentazione, ed i relativi versamenti, delle dichiarazioni dei redditi.

Come annunciato, ormai, da diverse settimane dalla stampa specializzata, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa le scadenze di presentazione dei modelli di dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2000. La pubblicazione avviene con notevole ritardo rispetto a quanto previsto dal [DPR 322/98](#), dove all'articolo 1 si dispone che i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive debbano essere approvati con decreto dirigenziale da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale entro il 15 febbraio di ogni anno.

Quanto sopra, poi, sembra essere in contrasto con l'[articolo 3 della legge 212/00](#) (statuto del contribuente), per il quale "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti"

Comunque sia, il calendario delle scadenze delle dichiarazioni per le varie tipologie di soggetti appare ora ben delineato e, soprattutto, è ufficiale, ancorché le istruzioni alla compilazione dei vari modelli, pubblicate nel sito Internet del Ministero delle finanze, hanno, di fatto, anticipato il decreto stesso.

Vediamo nei dettagli le nuove scadenze.

1 – Il modello UNICO dal 2001

Sono obbligati all'utilizzo della dichiarazione unificata (UNICO 2001) coloro che hanno almeno due dichiarazioni da presentare fra le seguenti: IVA, redditi e IRAP.

Fino allo scorso anno fra le dichiarazioni che davano diritto alla compilazione della dichiarazione unificata era compreso anche il mod. 770; da quest'anno, invece, relativamente a quest'ultimo modello, bisogna fare le seguenti distinzioni:

- *sostituti d'imposta con un numero di soggetti percipienti non superiori a venti unità*: hanno la facoltà di inserire il mod. 770 nella dichiarazione unificata, ma sono comunque tenuti all'invio telematico. Si tenga presente che anche qualora questi soggetti utilizzino il criterio di inserire il mod. 770 nella dichiarazione unificata, sono tenuti a presentare *tutta* la dichiarazione in via telematica;
- *sostituti d'imposta con un numero di soggetti percipienti superiore a venti unità*: sono *sempre obbligati* all'invio telematico e *non possono mai* inserire il mod. 770 nella dichiarazione unificata.

2 – Come presentare la dichiarazione

Diversamente da quanto fatto negli anni scorsi, la presentazione delle dichiarazioni agli uffici postali o alle banche è diventata una procedura "residuale", avendo l'Amministrazione fiscale "puntato" sulla trasmissione telematica delle stesse, ancorché il Consiglio di Stato abbia, per ora, espresso un parere dubitativo su questa modalità, con la quale si impone e si costringe un numero notevole di contribuenti ad usufruire di un solo criterio di presentazione.

Comunque sia, in base al decreto appena approvato, le modalità di presentazione variano in rapporto alla situazione soggettiva del contribuente.

Infatti, i contribuenti che *non sono obbligati* alla presentazione in via telematica, possono presentare la dichiarazione:

- agli uffici postali;
- alle banche;
- agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate abilitati a fornire l'assistenza ai contribuenti per la compilazione;
- agli intermediari abilitati autorizzati;
- direttamente all'Agenzia delle entrate tramite il servizio Internet.

Al contrario, i contribuenti che:

- nell'anno 2000 erano tenuti a presentare almeno una dichiarazione IVA periodica,

ovvero

- sono tenuti per il periodo d'imposta 2000 a presentare nel corrente anno 2001 la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770);
- le società e gli enti di cui all'[art. 87, c. 1, lett. a\) e b\)](#) del TUIR, senza alcun limite di capitale sociale o di patrimonio

sono obbligati a presentare tutte le dichiarazioni (sia in forma unificata che disgiunta) *solo ed esclusivamente* in via *telematica*.

Pertanto, si può affermare che la possibilità di presentare la dichiarazione mediante l'utilizzo degli uffici postali (o bancari) è riservata solo a coloro che non esercitano abitualmente un'attività imprenditoriale o professionale (infatti, in questi casi non è necessario il possesso del numero di partita IVA) o che pur svolgendo abitualmente un'attività imprenditoriale o professionale non erano tenuti per l'anno 2000 all'invio della dichiarazione periodica IVA o alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

3 – Presentazione della dichiarazione in via telematica

Fino allo scorso anno, la trasmissione telematica della dichiarazione non equivaleva ad indicare che la stessa era stata presentata nei termini, giacché la norma intendeva per presentazione il termine entro cui consegnare il modello cartaceo alle Poste, o alle banche o, infine, ad un intermediario abilitato.

Ora, invece, per quanto si è detto in precedenza, l'invio telematico non è più considerato solo un mezzo di trasmissione della dichiarazione, ma una vera e propria presentazione

La presentazione per questa via può avvenire essenzialmente con tre modalità:

- a mezzo del servizio telematico *Entratel*;
- a mezzo del servizio telematico *Internet*;
- a mezzo di un intermediario abilitato.

3.1 – Servizio telematico Entratel

L'accesso a tale servizio è riservato, in linea di principio, a coloro che sono obbligati alla trasmissione telematica:

- delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti *superiore a 20*;
- delle dichiarazioni da loro predisposte.

Relativamente ai *soggetti obbligati* dal 2001 alla trasmissione telematica, la normativa ha individuato le seguenti categorie:

- coloro che nel 2001 sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, sia essa in forma unificata che autonoma, con un numero di soggetti superiore a 20;
- coloro che nel corso del 2000 hanno presentato almeno una dichiarazione periodica IVA;
- i contribuenti di cui all'[articolo 87, comma 1, lettere a\)](#) e b) del TUIR *senza alcun limite* di capitale sociale o patrimonio netto.

I soggetti obbligati di cui sopra possono assolvere l'obbligo di presentazione anche ricorrendo agli intermediari abilitati o a mezzo di una delle società del gruppo di cui, eventualmente, fanno parte.

3.2 – Servizio telematico Internet

Possono usufruire di questa modalità di invio della dichiarazione i contribuenti:

- obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, purché si riferisca ad un numero di soggetti inferiore a venti;
- che nell'anno 2000 erano tenuti a presentare almeno una dichiarazione IVA periodica;
- tutti coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione, ma solo per presentare la loro propria dichiarazione e solo questa; per esempio, il caso della persona fisica, non esercente attività d'impresa o professionale, per la sua dichiarazione personale.

Ogniquale volta il contribuente scelga di inviare telematicamente direttamente la propria dichiarazione con una delle modalità di cui sopra, la stessa si considera presentata nei giorni in cui è ricevuta dall'Agenzia delle entrate, che rilascia una comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione.

3.3 – Presentazione a mezzo intermediario

La dichiarazione può essere presentata, altresì, anche a mezzo intermediario abilitato e possono ricorrere a questa modalità anche i soggetti rientranti nei precedenti punti 3.1 e 3.2.

Ricordiamo che i principali intermediari abilitati, dopo le recenti integrazioni fatte con il decreto ministeriale 19 aprile 2001, sono:

- gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalla Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenti fiscali;
- gli iscritti agli albi dei dottori agronomi e forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del D. Lgs. 241/97;
- i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi associati e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili, secondo quanto previsto dal [DM 18 febbraio 1999](#).

L'intermediario incaricato deve rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere la stessa all'Agenzia delle entrate per via telematica e la data della presentazione della dichiarazione; l'originale della dichiarazione, firmato sia dal contribuente che dall'intermediario, deve essere conservato da quest'ultimo, perché in caso di necessità si farà riferimento all'originale per verificare se i dati trasmessi corrispondono a quelli dichiarati dal contribuente.

Contrariamente a quanto avveniva in passato, non è più richiesta la protocollazione della dichiarazione consegnata all'intermediario.

4 – Termini di presentazione

Con il decreto appena approvato, vengono indicati i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni, differenziati rispetto alla modalità di presentazione; inoltre, lo stesso decreto fissa anche i nuovi termini di scadenza dei versamenti delle imposte dovute a saldo e degli acconti.

4.1 – Persone fisiche e società di persone

Per questi contribuenti il termine di presentazione del modello Unico 2001, attraverso gli uffici postali o le banche, è compreso fra il 1° maggio ed il 31 luglio.

Se la dichiarazione, invece, viene inviata in via telematica, anche a mezzo di intermediari abilitati, la presentazione è posticipata al 31 ottobre.

4.2 – Società di capitali

Per le società di capitali la problematica dei termini di presentazione è un po' più complessa, essendo la dichiarazione "legata" all'approvazione del bilancio.

Per questi soggetti non è mai possibile presentare la dichiarazione in posta od in banca, ma vale solo la presentazione telematica. La cui scadenza è quella del 31 ottobre per tutte le dichiarazioni per le quali il termine ultimo di presentazione telematico coincide con questa data; così, vengono spostate a tale data anche le dichiarazioni per le quali il termine ordinario di presentazione scadrebbe prima; ad esempio, bilancio approvato il 30 giugno, termine ordinario telematico 31 agosto, ma viene prorogato al 31 ottobre.

Se, invece, si è in presenza di uso di modelli dello scorso anno, per esempio, in caso di liquidazione, il termine è quello ordinario, ossia due mesi dopo l'approvazione del bilancio; in merito al concetto "termine ordinario", si veda la [circolare ministeriale 19 maggio 2000, n. 101/E, punto 12.2](#).

4.3 – Enti non commerciali ed equiparati

Gli enti non commerciali debbono presentare la dichiarazione entro un mese dall'approvazione del bilancio, se ciò è previsto dallo statuto; in caso contrario, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio del periodo d'imposta.

Questi contribuenti possono presentare la dichiarazione alla posta (o alla banca) solo se non siano tenuti a presentare la dichiarazione Iva periodica o il mod. 770; se la scadenza della presentazione della dichiarazione avviene nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 20 luglio, la proroga a quest'ultima data vale se la dichiarazione è presentata sul modello Unico 2001.

Il 31 ottobre è la scadenza anche per questi soggetti per la presentazione telematica della dichiarazione.

5 – Termini di versamento delle imposte

Il versamento delle imposte dovute a saldo ed in acconto deve, di norma, essere effettuato negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione; pertanto, il decreto di approvazione dei modelli ha provveduto, altresì, a determinare i nuovi termini entro cui procedere al versamento delle imposte.

Per le persone fisiche e per le società di persone il pagamento potrà avvenire entro il 20 giugno senza alcuna maggiorazione, che sarà, invece, dovuta nella misura dello 0,40% per i versamenti fatti dopo tale data ma entro il 20 luglio.

Per le società di capitali, per le dichiarazioni il cui termine di presentazione scade tra il 1° gennaio ed il 20 luglio, i versamenti sono senza maggiorazione se effettuati entro i venti giorni successivi a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento; oltre tale data o al 20 luglio è dovuta la maggiorazione di cui sopra.

I contribuenti, tenuti alla compilazioni del modello Unificato, che non abbiano proceduto al versamento del saldo IVA entro lo scorso 16 marzo, possono procedere entro il 20 giugno al versamento dello stesso, maggiorandolo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel versamento. Se, poi, si procede al versamento dell'Iva nel successivo periodo 21 giugno – 20 luglio, si applica un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Contribuente	Tipo modello	Termine presentazione manuale	Termine trasmissione telematica	Termini versamenti
Persone fisiche	UNICO 2001	1° maggio – 31 luglio	31 ottobre: direttamente a mezzo Internet o Entratel o da parte di soggetti abilitati, diversi da banche ed uffici postali	<p>fino al 20 giugno: senza alcuna maggiorazione;</p> <p>dal 21 giugno al 20 luglio: maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>NB. – Il saldo Iva può essere versato nei termini di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4% a decorrere dal 16 marzo.</p>
Società di persone ed enti equiparati	UNICO 2000 (caso: liquidazione volontaria)	1° maggio – 31 luglio	31 agosto: direttamente a mezzo Internet o Entratel o da parte di soggetti abilitati, diversi da banche ed uffici postali	<p>fino al 20 giugno: senza alcuna maggiorazione;</p> <p>dal 21 giugno al 20 luglio: maggiorazione dello 0,4%.</p>
Società di persone ed enti equiparati	UNICO 2001	1° maggio – 31 luglio	31 ottobre: direttamente a mezzo Internet o Entratel o da parte di soggetti abilitati, diversi da banche ed uffici postali	<p>fino al 20 giugno: senza alcuna maggiorazione;</p> <p>dal 21 giugno al 20 luglio: maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>NB. – Il saldo Iva può essere versato nei termini di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4% a decorrere dal 16 marzo.</p>
Società di capitali	UNICO 2000 (caso: liquidazione volontaria)	No dichiarazione a banche o poste	entro due mesi dall'approvazione del bilancio; se il bilancio non è stato approvato, entro due mesi dal termine	entro un mese dall'approvazione del bilancio.
Società di capitali	UNICO 2001	No dichiarazione a banche o poste	31 ottobre: direttamente a mezzo Internet o Entratel o da parte di soggetti abilitati, diversi da banche ed uffici postali	<p>entro i 20 giorni successivi alla scadenza ordinaria, senza alcuna maggiorazione;</p> <p>dal 21° giorno successivo e sino al 20 luglio: maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>NB. – Il saldo Iva può essere versato nei termini di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4% a decorrere dal 16 marzo.</p>
Società di capitali	UNICO 2001	No dichiarazione a banche o poste	<p>entro due mesi dall'approvazione del bilancio; se il bilancio non è stato approvato, entro due mesi dal termine.</p> <p>NB. – Se tale termine scade entro il 31 ottobre, il termine stesso è posticipato al 31 ottobre</p>	entro un mese all'approvazione del bilancio.
Enti commerciali	UNICO 2001	No dichiarazione a banche o poste	<p>entro due mesi dall'approvazione del bilancio;</p> <p>entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio</p> <p>NB. – Se tale termine scade entro il 31 ottobre, il termine stesso è posticipato al 31 ottobre</p>	<p>entro i 20 giorni successivi alla scadenza ordinaria, senza alcuna maggiorazione;</p> <p>dal 21° giorno successivo e sino al 20 luglio: maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>NB. – Il saldo Iva può essere versato nei termini di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4% a decorrere dal 16 marzo.</p>
Enti non commerciali ²	UNICO 2001	entro un mese dalla approvazione del bilancio, se	<p>entro due mesi dall'approvazione del bilancio;</p> <p>entro sette mesi dalla chiusura</p>	<p>entro i 20 giorni successivi alla scadenza ordinaria, senza alcuna maggiorazione;</p> <p>dal 21° giorno successivo e sino al 20</p>

		previsto; entro sei mesi dalla chiusura del periodo d'imposta, se non è prevista l'approvazione del bilancio. NB. – Se tale termine scade entro il 20 luglio, il termine stesso è prorogato al 20 luglio	dell'esercizio NB. – Se tale termine scade entro il 31 ottobre, il termine stesso è posticipato al 31 ottobre	<i>luglio</i> : maggiorazione dello 0,4%.
Enti non commerciali ³	UNICO 2001	No dichiarazione a banche o poste	<i>entro due mesi</i> dall'approvazione del bilancio; <i>entro sette mesi</i> dalla chiusura dell'esercizio NB. – Se tale termine scade entro il 31 ottobre, il termine stesso è posticipato al 31 ottobre	<i>entro i 20 giorni successivi alla scadenza ordinaria</i> , senza alcuna maggiorazione; <i>dal 21° giorno successivo e sino al 20 luglio</i> : maggiorazione dello 0,4%. NB. – Il saldo Iva può essere versato nei termini di cui sopra con la maggiorazione dello 0,4% a decorrere dal 16 marzo
	IVA 4	<i>1° febbraio – 31 maggio</i>	<i>entro il 20 luglio</i> direttamente a mezzo Internet o Entratel o da parte di soggetti abilitati, diversi da banche ed uffici postali	<i>16 marzo</i>
	7703	No dichiarazione a banche o poste	<i>entro il 30 giugno</i> , prorogato al 2 luglio, perché cadente di sabato	
<p>1) Con termine di presentazione della dichiarazione scadente dopo il 20 luglio</p> <p>2) Qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione Iva periodica o il mod. 770</p> <p>3) Qualora siano tenuti a presentare la dichiarazione Iva periodica o il mod. 770</p> <p>4) Vale solo per i soggetti che <i>non</i> possono usufruire del modello UNICO</p>				